
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco – Negri Angelo Natale - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

IL SINDACO – NEGRI ANGELO NATALE -

di concerto con il Responsabile di Area porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' D.A.T.A. CASA S.R.L. E IL COMUNE DI NIBIONNO PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO RESIDENZIALE IN LOC. TABIAGO”**, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Denuncia di Inizio Attività presentata dalla Società D.A.T.A. CASA S.R.L. con sede a Lecco, con nota in data 10/04/2007 prot. n. 4776 (P.E. n. 32/2007) per la costruzione di un edificio ad uso residenziale in Via Veneto al mappale 1208, di proprietà della suddetta Società;

Considerato che la soc. D.A.T.A. CASA S.R.L. intende intervenire in conformità alle previsioni del vigente P.R.G. per la realizzazione del sopradetto insediamento residenziale sul mappale 1208 e che tale intervento, sommato alle recenti realizzazioni/ristrutturazioni a destinazione residenziale lungo la Via V. Veneto e la Via J.F. Kennedy, comporterà un incremento della popolazione insediata e del traffico veicolare nel centro della frazione di Tabiago, con rischio di episodi di imbottigliamento stradale;

Visto che la Commissione del Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81, comma 5° della Legge Regionale n. 12/2005 nella seduta del 07/06/2007 con verbale n. 24 ha espresso parere favorevole con prescrizione in relazione alle opere consistenti in “Realizzazione edificio residenziale” al mapp. 1208 in Via V. Veneto, in Comune di Nibionno;

Che il Comune di Nibionno è proprietario dell'area tra la Via Cavour e la Via A. Conti, distinta in catasto terreni Censuario di Nibionno, come segue:

- particella 3359, Sem. Arbor.
- particella 3494, Sem. Arbor.
- particella 3492, Sem. Arbor.

Che il Comune di Nibionno al fine di decongestionare il traffico gravitante sul centro della frazione di Tabiago, intende ampliare il sentiero pedonale esistente tra la Via Cavour e la Via A. Conti - in conformità alle previsioni del vigente P.R.G. - in modo da realizzare una carreggiata stradale a prolungamento della Via Cavour che consenta il passaggio a senso unico delle automobili;

Che la soc. D.A.T.A. CASA S.R.L. ha proposto al Comune quale corrispettivo, a scomputo oneri primari e secondari, la realizzazione a proprie cure e spese di opere per la formazione del tratto di strada sopra citato a parte dei mappali 3359 – 3494 - 3492;

Ritenuto che le opere di urbanizzazione primaria proposte possono essere considerate di pubblico interesse, stante il sottodimensionamento delle stesse in una zona residenziale caratterizzata anche dalla presenza del centro sportivo comunale, dell'ufficio postale, degli uffici comunali e del mercato settimanale;

Vista ed esaminata l'allegata bozza di convenzione, composta da n. 7 articoli, tra la Società a responsabilità limitata D.A.T.A. CASA e il Comune di Nibionno, che disciplina la realizzazione a scomputo oneri di un nuovo tratto stradale, ora pedonale, ad una carreggiata a senso unico di marcia, a prolungamento della Via Cavour in modo da collegare la via A. Conti con il parcheggio di uso pubblico posto a sud/est, a parte dei mapp.li 3359 – 3494 - 3492 di proprietà comunale, come da elaborato grafico di progetto (allegato “A”) e elenco prezzi-computo metrico estimativo (Allegato “B”) pervenuti in data 26/07/2007 prot. n. 10556;

Visti gli allegati alla bozza di convenzione e più precisamente.

- Elaborato progettuale (All. A);
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare a cura e spese dell'attuatore (All. B);

Ritenuta la necessità di approvare la sopraddetta Convenzione, considerandosi gli interventi da realizzare di pubblico interesse;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Visto l'art. 45 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;

Con voti n. ___ favorevoli e n. ___ contrari, espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'allegata bozza di convenzione per la realizzazione di opere a scomputo oneri relative alla formazione di carreggiata stradale a senso unico a prolungamento dell'esistente Via Cavour fino all'incrocio con Via A. Conti, composta da n. 7 articoli e dagli allegati elaborato progettuale (All. A) e computo metrico estimativo (All. B), che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; dandosi atto che tali opere verranno realizzate a parte dei mapp.li 3359 – 3494 - 3492 di proprietà comunale, in conformità alle previsioni del P.R.G. vigente;
2. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Tecnici alla stipulazione della suddetta Convenzione con la Soc. D.A.T.A. Casa S.r.l., dopo l'esecutività della presente deliberazione;
3. di demandare al Responsabile Area Servizi Tecnici l'adozione delle determinazioni in merito per rendere esecutivo quanto stabilito con il presente atto.---

IL SINDACO

F.to(NEGRI ANGELO NATALE)